



Assicurazione RC Professionale

ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI

Le assicurazioni contro i danni sono divise tra:

- Assicurazioni su cose (diretta)
- Assicurazioni del Patrimonio

La polizza di RC professionale è finalizzata a tutelare il patrimonio personale del professionista dall'aggressione del terzo danneggiato, nel rischio dell'attività lavorativa.

LA NORMATIVA

La norma di riferimento è quella introdotta dal DL 138/2011 e dal DPR 137/2012 sulla riforma delle professioni entrata in vigore ufficialmente il 15 agosto del 2013

Art. 5.

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

• ***2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.***

SOGGETTI 'OBBLIGATI

Va correlato all'esistenza di *un'attività professionale*, tramite la quale il professionista svolge una prestazione nei confronti di un committente pubblico o privato, anche se occasionalmente.

In termini pratici i **destinatari dell'obbligo** sono coloro i quali **esercitano la professione**:

- in modo *effettivo* (che abbiano cioè almeno un cliente);
- in forma *autonoma* (che si possano cioè qualificare come "*liberi professionisti*" e non esercitino invece come lavoratori dipendenti pubblici o privati).

L'obbligo di assicurazione vige anche per le figure previste dall'art. 45 comma 2 del d.lgs. 36/23, per le attività indicate nell'allegato I.10 (ruoli tecnici dei dipendenti P.A.)

QUALI ERRORI PUÒ FARE UN PROFESSIONISTA?

- **negligenza**: quando vengono trascurate per superficialità o disattenzione le regole e le modalità comuni nello svolgere un'attività.
- **imprudenza**: quando un'attività è svolta in modo poco prudente, avventato, impulsivo.
- **imperizia**: particolarmente importante per i professionisti, l'imperizia è lo svolgimento di particolari e complesse attività senza averne la capacità tecnica specifica: un esempio tratto da un caso classico di giurisprudenza è quello del l'ingegnere che cagiona un danno perché effettua una progettazione in una branca dell'ingegneria in cui non ha esperienza professionale

È importante sottolineare che l'assicurazione RC Professionale copre solo i danni causati involontariamente e non intenzionalmente. In altre parole, se un professionista agisce in modo scorretto o illegale, la polizza non coprirà i danni causati.

LA TUTELA DELLA FIGURA PROFESSIONALE

La sottoscrizione di una polizza RC professionale è un obbligo di legge finalizzato a tutelare non solo il cliente ma, in particolar modo, i professionisti stessi.

Si tutela il patrimonio del professionista e si garantisce il risarcimento al danneggiato anche in assenza di patrimonio da aggredire

Garanzia danni corporali e danni materiali

- conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;
- R.C verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.);
- responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori;
- responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere;
- uso di sistemi di elaborazione elettronica;
- responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere;
- danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei nonché a quelli dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno;
- danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle imprese esecutrici i lavori di costruzione
- danni a macchinari, attrezzature, materiale e strumenti utilizzati dalle imprese per la realizzazione delle opere;
- responsabilità civile personale dei dipendenti;
- committenza auto;
- sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di terzi;
- danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all'I.N.A.I.L.
- attività complementari;
- danni derivanti da inquinamento accidentale;
- danni cagionati e/o subiti dalle opere edili progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto l'attività di direzione lavori;
- danni subiti da impianti, macchinari, apparecchiature progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto l'attività di direzione lavori.

L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato;
- c) a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo l'ipotesi di inquinamento accidentale;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ad eccezione del rischio "committenza auto";
- f) **conseguenti ad attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008;**
- g) relativi a lavori che non rientrano nelle competenze professionali dell'Assicurato stabilite da leggi e/o regolamenti;
- h) verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;
- i) **se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o legale rappresentante;**
- j) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- k) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

EFFICACIA TEMPORALE GARANZIA

- Art 1917 C.C.

Nell'[assicurazione della responsabilità civile](#) l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in **conseguenza del fatto accaduto** durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel [contratto](#). Sono esclusi i [danni](#) derivanti da fatti [dolosi](#) [[1900](#)].

“Loss occurrence” permette la copertura di un sinistro facendo riferimento alla polizza in essere nel momento in cui è insorto il sinistro.

EFFICACIA TEMPORALE GARANZIA

Con la garanzia prevista dalla **clausola “*loss occurrence*”**, l’assicurato risulterà **coperto per qualsiasi richiesta di risarcimento** dovesse pervenirgli, per fatti verificatisi durante il periodo di vigenza della polizza. Questo tipo di copertura è diventata, con il trascorrere del tempo, sempre meno frequente poiché, per la sua specifica formulazione, gli assicuratori si trovavano e si trovano a essere esposti al rischio di un sinistro, anche molti anni dopo la fine di una polizza; infatti, è sufficiente che l’evento si sia verificato durante il periodo di vigenza del contratto e, quindi, anche anni dopo aver incassato l’ultimo premio di polizza

Claims Made” («a richiesta fatta») consente alla tua polizza RCP di coprirti e proteggerti da quei danni di cui si è venuti a conoscenza nel periodo di vigenza contrattuale, anche se accaduti precedentemente.

- La divergenza del contratto, rispetto allo schema originario, ha fatto dire a buona parte della giurisprudenza che il suddetto clausola fosse **atipica** in quanto ci si discostava dal modello previsto dall’art. 1917 c.c.
- L’unica accortezza della CM pura è il soggetto non fosse a conoscenza del sinistro

EFFICACIA TEMPORALE GARANZIA

Claims Made pure o miste (impure).

Inizialmente dichiarata vessatoria. Poi clausola atipica (non disciplinata da CC), se non svolge la funzione di tutela e espone a buchi di copertura allora veniva annullata e si passava al LO)

Clausola del tramonto

ALCUNI CRITERI PER VALUTARE LE VARIE OFFERTE DI POLIZZE.

- **I rischi coperti e i rischi esclusi.** Li trovate in ogni contratto
- **La colpa grave.** Occorre verificare che la polizza copra la colpa grave, che è l'accadimento più rischioso in termini di entità del danno
- **Il massimale e franchigia.**
- **Spese legali: non è tutto oro...** spesso dietro questa dicitura si nasconde qualcosa di diverso da quel che ci si aspetta. Spesso la compagnia assicurativa non garantisce la copertura delle spese legali, ma garantisce a se stessa la scelta di intervenire o meno sostituendosi al proprio assicurato nel procedimento penale che lo interessa. Il motivo è facile da intuire: dall'esito del procedimento penale spesso deriva la quantificazione del risarcimento in sede civile, che è la compagnia a dover sborsare. Quindi, a meno che sul contratto non sia scritto diversamente, per 'Spese Legali' non si intende che l'assicurazione paga il nostro avvocato di fiducia e i nostri consulenti tecnici, ma che può decidere se subentrare nel procedimento a nostro carico in base alla sua convenienza.
- **Periodo assicurato, retroattività e garanzia postuma.**
- **Consulenza e assistenza locali**
- **infine, il premio. Quanto costa all'anno?**

LA VALUTAZIONE DELLA POLIZZA ADATTA

È molto importante prendere in considerazione dei **parametri** base che possono fare la differenza al momento della scelta:

- **Massimale e Franchigia:** importante da valutare è la presenza di un massimale adeguato al profilo di rischio del professionista, visto che corrisponde all'importo massimo che verrà pagato dalla compagnia assicuratrice per i danni.

La presenza di una franchigia, la quale invece corrisponde a un importo fisso che, in caso di Sinistro, l'assicurato deve pagare.

- **Costi:** in primo luogo il costo della polizza. Grazie al libero mercato si ha la possibilità di poter attingere a un mercato ampio e con prezzi differenti. Non sempre un costo alto indica una polizza in grado di coprire diversi danni. È quindi importante confrontare il prezzo assicurativo annuale in base alla tipologia di copertura del massimale o della franchigia;

LA VALUTAZIONE DELLA POLIZZA ADATTA

- **i Sotto-Limiti**, cioè la massima esposizione dell'Assicuratore in relazione ad una specifica garanzia, è importante che siano adeguati al profilo di rischio del professionista. Meno sotto-limiti sono presenti, più il professionista è tutelato;
- **Clausole**: è consigliabile scegliere non solo una polizza che preveda clausole per l'attività dei dipendenti ma, in particolare, in caso di danni per colpa grave che ricoprono anche le situazioni in cui si commettono errori dovuti a negligenza, imperizia o mancato rispetto delle norme di legge;
- **Eventuali Convenzioni**: molte compagnie assicurative hanno concluso una serie di convenzioni, in modo da offrire costi ridotti ma garantendo coperture elevate;

LA TUTELA DELLA FIGURA PROFESSIONALE

- Tutela Amministrativa: vi è anche una copertura per ciò che concerne la violazione della privacy con smarrimento di documenti o diffusione di materiale;
- Tutela Penale e Disciplinare: grazie alla polizza si evitano le conseguenze legali dovute alla violazione della norma di legge e alle sanzioni disciplinari
- Responsabilità sulle attività dei dipendenti: è prevista anche la copertura in caso di colpe che sono riconducibili ai vostri dipendenti in casi, per esempio, di perdita di documenti, atteggiamenti diffamatori o danni.

ASSICURAZIONE RC PER LA **SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI**


L'obbligo assicurativo vale anche per le società tra professionisti (STP).

È errato pensare di essere già coperti perché i singoli professionisti, soci della STP, hanno un'assicurazione RC professionale.

L'obbligo assicurativo posto in capo alla STP configura un obbligo **AUTONOMO** rispetto a quello posto in capo ai singoli professionisti.

Sono presenti sul mercato polizze che coprono la responsabilità delle società e contemporaneamente anche quella dei suoi professionisti interni.

La garanzia può essere estesa unicamente alla totalità dei soci/associati che esercitino anche autonomamente l'attività professionale (p.iva) tale estensione sarà operativa a condizione che il Contraente, oltre a dichiarare gli introiti relativi allo studio associato/società professionale/società di ingegneria dichiarati anche quelli dei professionisti interni



GRAZIE

Ing. Antonio Cimò